


MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA COLLABORATORI FAMILIARI

N. 3 • MARZO 2024 • ANNO LXXVIII • 3° NUOVA SERIE • ABBONAMENTO ANNUO • € 20,00

"La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l'abbraccio che include, il coraggio di donarsi. La pace è donna. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri. Perciò il sogno della pace si realizza guardando alla donna. Non è un caso che, nel racconto della Genesi, la donna sia tratta dalla costola dell'uomo mentre questi dorme (cfr Gen 2,21). La donna, cioè, ha origine vicino al cuore e nel sonno, durante i sogni. Perciò porta nel mondo il sogno dell'amore. Se abbiamo a cuore l'avvenire, se sogniamo un futuro di pace, occorre dare spazio alla donna".

Papa Francesco



**PASQUA** 

## Non è qui, è risorto



Il primo giorno della settimana, di buon mattino, esse (le donne) si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato.

E trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non vi trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre non sapevano come spiegarsi questo fatto, ecco due uomini si presentarono a loro in vesti sfolgoranti.

Prese da spavento, esse tenevano il viso chinato a terra, quando essi dissero loro: Perché cercate il vivente tra i morti?

Non è qui, ma è risorto.

(Lc. 24, 1 seg.)

Tutta la vita di Gesù, potremmo dire, sta tra due "grotte": quella della nascita e quella della morte. La festa pasquale che celebriamo nella fede porge al mondo, per volere del Padre, il frutto meraviglioso che questi luoghi offrono a quanti chiedono di essere illuminati.

Ecco chi è il Gesù della Pasqua: colui che fu concepito da Spirito Santo, generato da Maria, avvolto in fasce e deposto, e ora da Giuseppe di Arimatea tolto dalla croce, avvolto in un lenzuolo e deposto. Sono la cura che mani umane prestano a Dio; toccano il suo corpo, non per prendere qualcosa, ma per donargli ciò di cui ha bisogno. Dio si compiace di essere toccato da chi lo ama.

Così lo riconosciamo e adoriamo, avvolto nella sindone e adagiato nella "grotta". Pasqua è l'adorazione dell'umiltà del Dio fattosi uomo: Egli è in tutto simile a noi che veniamo dalla terra e alla terra ritorniamo. Solidale con noi fino in fondo, si è donato totalmente. Gesù è stato deposto a dimora nel sepolcro, la "grotta" dalla quale cerchiamo disperatamente e invano di fuggire.

Il primo atto della sua Risurrezione consiste nell' accettare la condizione umana di ciò che nessuno mai vorrebbe essere, ma che tutti, prima o poi, diventiamo: un corpo destinato alla decomposizione.

Da questo luogo e da questa condizione mortale inizia per Lui, e grazie a Lui anche per noi, il compimento della promessa fatta all'umanità dal Padre nel Figlio:

"Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto"

(Gv 12,24).

Il suo corpo riposto nella "grotta" è il seme della vita. Egli non salva dalla morte, ma nella morte. Quella "grotta" dove riposano i morti è il luogo in cui tutta l'umanità si dà appuntamento. Infatti nessuno sopravvive alla morte e, alla fine, tutti passano dalla sua apertura.

Con la sua Pasqua di morte e resurrezione anche Gesù, il Figlio obbediente al Padre, ne varca la soglia, la luce entra nel buio della notte, la vita di Dio nella carne morta. La "grotta" nella quale sono tutti i figli del Padre diventa anche la sua dimora: finalmente anche Lui è con noi, Egli, la Vita di tutto ciò che è chiamato alla vita.

Questo passaggio - la Pasqua di Gesù - è salvezza cosmica che si attua attraverso la vittoria della Croce. Da questo luogo ha inizio la vittoria sulla morte, la "grotta" diventa nuovamente, come all'inizio della vita terrena di Gesù, la culla della speranza. Da questo luogo si può udire l'annuncio della vita: "Non è qui!" (Gv. 24,6). La morte non fa più paura, in essa ora è contenuto il seme della vita: Cristo Risorto. In questo giorno pasquale riconosciamolo Pastore della vita che viene incontro ai suoi per strapparli dalla morte, che si era fatta loro pastore. Contempliamo il sepolcro vuoto che è stato il grembo della morte che genera la vita. Vita che è il Crocifisso Risorto.

Don Francesco Poli Consulente ecclesiastico Api-Colf



**LAVORO** 

### Il mancato godimento delle ferie va provato dal datore di lavoro

La Corte di Cassazione si è adeguata all'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, superando l'indirizzo secondo cui era il lavoratore che chiedeva l'indennità sostitutiva a dover provare di «avere lavorato tutti i giorni dell'anno»

Per decenni la magistratura si è attestata sulla posizione di ritenere che fosse il lavoratore che reclamava il mancato godimento delle ferie ad averne l'onere della prova; la prova «diabolica» di avere lavorato tutti i giorni dell'anno (fra le tantissime decisioni si può citare la sentenza della Cassazione 22 aprile 2021, n. 10638, secondo cui «il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, dal momento che l'espletamento di lavoro in eccedenza rispetto alla normale durata si pone come fatto costitutivo dell'indennità, non potendosi presumere l'inadempimento datoriale e non rilevando la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nella prova dell'effettivo godimento»).

La Cassazione pare avere cambiato orientamento. In recenti decisioni (25 luglio 2022, n. 23153; 8 luglio 2022, n. 21780) si legge che «poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore di lavoro, è il datore che ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., secondo comma, l'adempimento ovvero l'offerta di adempimento».

Il ripensamento della giurisprudenza di legittimità nella materia è stato motivato dalla sentenza della Cassazione n. 17643 del 20 giugno 2023 con il richiamo alle decisioni del giudice europeo; in questa sentenza si afferma infatti in modo espresso che viene dato avvio ad una «messa a punto dell'interpretazione del diritto interno in materia

di mancato godimento delle ferie, per conformarsi ai principi formulati dalla Corte di Giustizia».

Le argomentazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (6 novembre 2018, C- 684/16; Ue 22 settembre 2022, C-120-21; 18 gennaio 2024, C-218/22) sono state ridotte a sintesi dalla Cassazione nell'affermazione che la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:

- a) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie;
- b) di averlo avvisato in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano idonee alla reintegrazione delle energie psicofisiche dispese nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- c) di averlo avvisato del fatto che, se non ne fruisce, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto (Cassazione 27 novembre 2023, n. 32807).

Le più recenti decisioni della Corte Suprema sovvertono, dunque, il precedente consolidato orientamento e affermano invece che:

- 1) l'onere della prova del godimento delle ferie, che il lavoratore assume non concesso, incombe sul datore di lavoro;
- 2) il datore di lavoro non può eccepire l'avvenuta corresponsione dell'indennità sostitutiva perché la monetizzazione delle ferie è ammessa dall'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88 (e dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003) soltanto in caso di risoluzione del rapporto; e ciò in quanto «il diritto alle ferie è un diritto fondamentale e irrinunciabile, ricompreso nell'ambito dei diritti sociali e fondamentali dall'art. 31 della Carta di Nizza» (Consiglio di Stato 4 gennaio 2024, n. 171).

Quando l'esecuzione del contratto di lavoro ha durata infrannuale, peraltro, la prova del mancato godimento delle ferie può essere comunque presunta da tale breve durata, a ragione della quale alla cessazione del rapporto al lavoratore spetta in ogni caso la relativa indennità sostitutiva, in quanto nel ridotto arco temporale non si sarebbero potuti soddisfare i presupposti del godimento del riposo feriale, vale a dire:

- a) il divieto di «monetizzazione» delle ferie in costanza del rapporto di lavoro ai sensi del citato art. 10 D.Lgs. n. 66/2003;
- b) la necessità di una congrua durata della sospensione dell'attività lavorativa per godimento delle ferie annuali, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività.



Va, infine, ricordato che l'art. 18-bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003 in caso di mancata concessione delle ferie punisce il datore di lavoro con la sanzione amministrativa pecuniaria da 120 a 720 euro e, se la violazione si è verificata in almeno due anni, da 480 a 1.800 euro.

Armando Montemarano

GIORNATA DELLA DONNA

### L'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

[...] Donne e arte o, meglio, donne dell'arte è il tema che abbiamo scelto per questa giornata della donna 2024. Un argomento che vuole sottolineare il contributo femminile nella immaginazione, nella creatività delle arti. Un contributo di grande importanza - e troppo spesso trascurato o, talvolta, addirittura ignorato - in uno dei settori fondamentali per la vita stessa dell'umanità. L'arte non è fuga dalla realtà, non rappresenta il superfluo. Chi la valuta così ha una visione angusta e distorta dell'esistenza e nega alla radice la natura stessa della persona umana, il suo innato e insopprimibile desiderio di ricerca, di ispirazione, di interpretazione della realtà.

L'arte è parte essenziale della storia dell'umanità. Senza di essa il mondo sarebbe grigio e spento.

[...]la presenza delle donne nelle discipline artistiche - la musica, l'arte figurativa, la letteratura, lo spettacolo – è cresciuta in grande misura [...] le donne – nell'arte come in tanti altri campi - per esprimersi e realizzarsi hanno dovuto affrontare un supplemento di fatica, un di più di impegno, quasi un onere occulto e inspiegabile sulla loro attività.

Come se a loro fossero richiesti obblighi ulteriori e dovessero continuamente superare esami e giudizi più rigorosi. Che dovessero sempre dimostrare il valore e la capacità espressiva alla base della loro arte. È questo un fenomeno purtroppo ben noto, ampiamente studiato, che affonda le radici in pregiudizi e stereotipi riguardo alle donne; pregiudizi che tuttora riaffiorano anche nelle società che si ritengono più avanzate.

Induce a riflettere che, nel mondo classico, le Muse fossero divinità femminili di primaria importanza, venerate e temute. Incarnavano le arti e giudicavano senza appello nel loro campo.

È facile constatare che la donna, nella pittura, nella musica, nella letteratura, è stata, a lungo, feconda e continua fonte di ispirazione, celebrata, dipinta, raccontata. Ma, a ben vedere, lo è stata prevalentemente come oggetto, come motivo di ispirazione della creazione artistica. Ben di rado come soggetto operante. Ispiratrice di capolavori, ma raramente artefice e realizzatrice.

Ma lo sguardo delle donne, nell'arte, ha attraversato i millenni, spesso assumendo il volto della tragedia e della spinta al cambiamento; sin dall'antica Grecia. Il volto della tragedia, il volto della speranza.

Vi è una ragione per la quale, nella rappresentazione della realtà, sono prevalse protagoniste femminili per esprimere l'inquietudine di un'epoca, pur non essendo altrettanto protagoniste nella vita reale della società, o forse appunto per questo, per interpretarne le aspirazioni. Le ansie di crescita, di emancipazione, l'anticipo del cambiamento recano il segno delle donne. Alcesti, Antigone, Clitemnestra, Fedra, Medea, Elettra, tuttora sollecitano la nostra riflessione, ci parlano ancora [...]. Pensiamo a figure come l'americana Dorothy Day, impegnata prima a sostegno della battaglia delle "suffragette" per il voto alle donne, poi contro la povertà e l'esclusione so-

ciale, infine per la pace.

Vi è uno stretto rapporto tra i "manifesti" delle diverse espressioni artistiche e la crescita delle donne [...]. La storia dell'umanità, anche sul versante dell'arte, si è invece sviluppata, per lungo tempo, in senso di prevalenza maschile: questo ha fatto perdere alla civiltà risorse inestimabili di sensibilità e di valore artistico. L'arte proviene direttamente dall'anima umana, è un linguaggio universale capace di comunicare, anche a distanza di secoli, emozioni profonde e pensieri illuminanti. Le opere d'arte – un quadro, una poesia, uno spartito musicale, una canzone – oltrepassano l'autore e divengono patrimonio dell'umanità, che non conosce tempi né confini, tanto meno di genere. Le donne esprimono una sensibilità particolare e dispongono, per l'arte, di una peculiare attitudine. Ma l'arte è anche sfida, cambiamento, conoscenza. Gli artisti guardano lontano, oltre il velo delle apparenze; prevedono o anticipano cambiamenti, offrono chiavi di let-



#### GIORNATA DELLA DONNA

tura incisive per interpretare il mondo e i suoi fenomeni.

La nostra Costituzione afferma con efficace semplicità: "l'arte e la scienza sono libere".

L'arte, difatti, è libertà. Libertà di creare, libertà di pensare, libertà dai condizionamenti. Risiede in questa attitudine il suo potenziale rivoluzionario: e non è un caso che i regimi autoritari guardino con sospetto gli artisti e vigilino su di loro con spasmodica attenzione, spiandoli, censurandoli, persino incarcerandoli. Le dittature cercano in tutti i modi di promuovere un'arte e una cultura di Stato, che non sono altro che un'arte e una cultura fittizia, di regime, che premia il servilismo dei cantori ufficiali e punisce e reprime gli artisti autentici [...].

Le donne – con la loro sensibilità e la loro passione - hanno dato e danno molto all'arte, alla letteratura, allo spettacolo, a ogni ambito della cultura. In Italia, hanno realizzato capolavori. Soltanto per ricordare alcuni tra i nomi indimenticabili: da Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, a Matilde Serao, a Elsa Morante, a Natalia Ginsburg. Da Alda Merini a Patrizia Cavalli. Da Carla Fracci a Eleonora Duse. Ad Anna Magnani. A Gae Aulenti. Donne di grande tempra, di sicuro e immenso talento, personalità che hanno percorso un cammino di emancipazione, favorendo la crescita libera e consapevole di tutte le altre donne, artiste o con altre vocazioni. È stata la rivoluzione della libertà femminile -"rivoluzione silenziosa" secondo la definizione dell'economista insignita del Nobel, Claudia Goldin che ha avuto le donne come protagoniste e le ha condotte a sancire il diritto pieno alla parità, anche nel campo artistico. La rivoluzione silenziosa continua anche ai nostri giorni [...] non esistono più settori, campi, recinti, barriere che limitino la creatività delle donne e la loro libera capacità di scelta.

È una nuova primavera, che dobbiamo accogliere con soddisfazione. Senza però dimenticare i tanti ostacoli che tuttora esistono – di natura materiale e culturale – per il raggiungimento di una effettiva piena

parità. Senza ignorare che sono ancora frequenti inaccettabili molestie, pressioni illecite nel mondo del lavoro, discriminazioni, così come da anni viene denunciato. Senza perdere memoria delle violenze. [...] Si è detto tante volte che occorre una profonda azione culturale per far acquisire a tutti l'autentico senso

del rapporto tra donna e uomo: l'arte è un veicolo efficace e trainante di formazione e di trasmissione dei valori della vita. Per questo, oggi, rendiamo omaggio, esprimendo riconoscenza, al protagonismo artistico delle donne.

Buon 8 marzo a tutte le donne!

#### Le donne in un mondo del lavoro che cambia

L'8 marzo in occasione della Giornata internazionale delle donne si è svolto presso la sala capitolare del Senato il convegno "*Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030*" a cui ho avuto l'onore di partecipare in rappresentanza dell'Associazione.

Il convegno, promosso dalla Commissione per i diritti umani del Senato e da diverse associazioni di categoria tra cui l'Api-Colf, ha ripreso il tema

lanciato dall'Onu sul lavoro declinato al femminile con un approfondimento sul ruolo delle Collaboratrici Familiari. Nella prima parte sono intervenuti: la senatrice Stefania Pucciarelli (Presidente della Commissione diritti umani del senato), la sen. Paola Binetti, la sen. Susanna Camusso, la sen. Maria Pia Garavaglia e mons. Pesce, che



hanno ricordato l'importanza di continuare a mantenere accesi i riflettori sulle tematiche in oggetto: il lavoro femminile ancora oggi, nonostante i numerosi passi avanti fatti, è caratterizzato da numerose criticità, non ultima la necessità di progettare nuove soluzioni di conciliazione e inclusione tra i tempi di vita familiare e i tempi di vita professionale.

Durante il convegno è stato presentato anche il libro "Clementina Barili: dalla parte delle donne. Una vita per i diritti e la dignità delle collaboratrici domestiche". Partendo dal ricordo di Clementina, particolarmente emozionante per la nostra associazione è stato l'intervento della sen. Maria Pia Garavaglia, che ha ripercorso la storia dell'Api-Colf attraverso la vita di Clementina Barili. La nostra associazione è stata più volte citata. così come padre Erminio Crippa, quali protagonisti fondamentali della battaglia che ha portato ai primi riconoscimenti in Italia per la categoria e al primo storico contratto collettivo del lavoro domestico.

Nella seconda parte dell'incontro ho partecipato ad una tavola rotonda dal titolo "La collaboratrice familiare e i diritti di tutte le donne" nella quale, partendo dai principali risultati della ricerca del 2022 promossa dalla Fondazione Padre Erminio Crippa e svolta dall'Università degli Studi di Roma Tre, in collaborazione con l'Api-Colf e la Federcolf, ho sottolineato le criticità emerse ma anche gli elementi di forza su cui continuare a lavorare per il futuro.

Per concludere, mi piace condividere con tutti i nostri associati e associate l'emozione e l'orgoglio provato in questa occasione, sentire risuonare il nome della nostra associazione e sentire riconoscere il valore del nostro lavoro restituisce il vero senso di appartenenza che spero possa giungere a tutti.

Silvia Ferretti presidente nazionale Api-Colf

#### **PREVIDENZA**

### Cambia il modello per calcolare l'ISEE 2024

Dal 1° gennaio cambia il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) necessaria per calcolare il proprio Isee. Non si potranno più utilizzare i modelli finora in uso con le relative istruzioni.



L'aggiornamento della Dsu riguarda diversi aspetti, sui quali l'Inps richiama l'attenzione (messaggio 4536 del 18 dicembre) per una corretta compilazione. Gran parte delle modifiche si riferisce alle variabili che si possono riscontrare nella composizione delle famiglie.

Per il figlio maggiorenne ritorna in

vigore la "attrazione" nel nucleo dei genitori a prescindere dalla sua età, quando non sia coniugato e senza figli. Finora la cosiddetta "attrazione" è scattata in caso di convivenza al loro carico ai fini Irpef e un'età in-

feriore ai 26 anni. È stata poi modificata la soglia di reddito per considerare autonomo lo studente universitario. La nuova soglia è stabilita in 9.000 euro l'anno. Tuttavia gli enti che gestiscono servizi per il reddito allo studio hanno la facoltà di variarla fino al 5%, in aumento oppure in riduzione del nuovo importo.

Inoltre, per evitare di delegare il capofamiglia, i componenti

maggiorenni del nucleo familiare possono autorizzare direttamente la precompilazione dei dati di riferimento. Questa scelta si effettua accedendo al Sistema Informativo dell'Isse con le proprie credenziali digitali (Spid, Cie, Cns).

Nella nuova "famiglia" per l'Isee trovano posto anche due argomenti di

attualità: <u>la violenza di genere</u> e l'<u>Assegno di Inclusione</u>. Nelle istruzioni per la compilazione della Dsu è inserito uno specifico paragrafo riservato alle donne (e uomini) inserite nei "percorsi di protezione relativi alla violenza di genere". Analoga attenzione è riservata alle condizioni per richiedere l'Assegno di Inclusione. Ne hanno diritto, in particolare

- I coniugi che sono autorizzati a risiedere nella stessa abitazione dopo un provvedimento di separazione o di divorzio,
- I componenti della famiglia, già presenti per l'Isee, che presentano variazioni anagrafiche ma non sulla residenza.

Altre innovazioni riguardano i proventi da attività agricole, e la certificazione fiscale 2022. La nuova modulistica e le relative istruzioni per la corretta compilazione sono disponibili sul sito www.inps.it, all'interno del Portale Unico Isee, nella sezione "Informazioni-Modulistica e modelli".

www.avvenire.it

## Bonus mamme: pubblicata la circolare INPS con le modalità operative.

L'esonero della contribuzione previdenziale è destinato alle lavoratrici che hanno almeno tre figli. Nel 2024, in via sperimentale, è attribuito anche in presenza di due figli. La legge di bilancio 2024 ha previsto il "Bonus mamme": l'esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli. Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli. L'agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. escluse, invece, le lavoratrici domestiche. Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all'esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d'anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino. Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell'ultimo figlio. Le lavoratrici interessate all'agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare la funzionalità che sarà resa disponibile sul portale, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio.

www.inps.it



#### **NEWS IN BREVE**

#### LICENZIAMENTO: SE È «GIUSTA CAUSA» LO DECIDE IL GIUDICE

Ha statuito la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 5304 del 28 febbraio 2024 che la «giusta causa» di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice in ordine all'idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.

#### RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER I DEBITI FISCALI

Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta è coobbligato per le imposte da questa dovute, anche senza la prova della attività negoziale svolta, se il debito tributario è riferito al periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di rappresentante (Cassazione, Quinta Sezione Civile, 28 febbraio 2024, n. 5269).

# IL LAVORATORE RESTITUISCE LE SOMME AL NETTO E NON AL LORDO

In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali, mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Cassazione, Sezione Lavoro, 29 gennaio 2024, n. 2691).

#### SUSSIDI SOCIALI PER IL FIGLIO ULTRA-MAGGIO-RENNE INOCCUPATO

La Prima Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 5177 del 27 febbraio 2024) h deciso che il figlio di

genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. Questo principio non soffre eccezioni ove il figlio ultra-maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento.

#### IMMOBILI: DEMOLIZIONE E DI COSTRUZIONE DI TRAMEZZI INTERNI

La sentenza n. 809 del 17 gennaio 2024, depositata dalla Seconda Sezione Stralcio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, ha ribadito che i lavori consistenti in opere di demolizione e di costruzione di tramezzi interni ben possono rientrare nella categoria degli interventi edilizi liberi i quali, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico Edilizio, non richiedono alcun titolo autorizzatorio, essendo

sufficiente la mera comunicazione di inizio attività, ferma la presentazione del relativo progetto asseverata da un tecnico abilitato e salva denuncia di fine lavori.

#### LE SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO DI PIÙ ANNUALITÀ IMU

In ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, ad avviso della Quinta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 1933 del 18 gennaio 2024) si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, D.lgs. n. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

## CONCORRENZA: QUANDO GLI ENTI NON COMMERCIALI SONO «IMPRESE»

Nel contesto del diritto eurounitario della concorrenza la nozione di «impresa» comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità del suo finanziamento; secondo la Prima Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (18 gennaio 2024, C-128/21) costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato.

Studio Montemarano



#### VITA ASSOCIATIVA



Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni.

Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite...

Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.

Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone.

Però non trattenerti mai!

Madre Teresa di Calcutta



